Titolo

Processo sportivo in genere – termini di durata del giudizio – art. 51 CGS - art. 54 CGS - data di comunicazione del dispositivo – rilevanza

Descrizione

Ciò che rileva ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 54 del CGS è la data di comunicazione del dispositivo (che, in mancanza della esplicita indicazione di una data di deposito, deve ritenersi equivalente). "Ai fini della individuazione del termine per l'esercizio e la conclusione dell'azione disciplinare (...) il momento in cui la decisione dell'organo giudicante è pronunciata è quello in cui, all'esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante". (cfr Collegio di Garanzia SS.UU., decisioni 22 marzo 2016, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 46, 7 marzo 2017, n. 19). Vero è che le predette SS.UU. hanno anche aggiunto che costituisce un adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione (scil. della sua giustificazione motivazionale e del susseguente dispositivo) presso la Segreteria, la quale deve, a sua volta, provvedere alla tempestiva pubblicazione, ma, indubbiamente, il termine di 90 giorni deve ritenersi soddisfatto con la pubblicazione-comunicazione del dispositivo (analogamente nel procedimento penale, per quel che riguarda le decisioni del Tribunale del Riesame, cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. n. 11 del 1998). Orbene: se pure la comunicazione della decisione nella sua interezza è avvenuta mesi dopo la comunicazione del dispositivo, non di meno tale anomalia (eventualmente meritevole di approfondimento in altre sedi) non è certamente in grado, per le ragioni sopra specificate, di determinare la estinzione del procedimento disciplinare.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 117/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 51, comma 1, CGS; art. 54 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 117 CFA del 13 Agosto 2020 (Sig. Cardone Vincenzo - Procura Federale Interregionale)